



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

- Provincia di Salerno -

www.comune.sangregoriomagno.sa.it

sindaco.sangregoriomagno@asmepec.it

Prt.G. N. 0002517/2020 del 18.03.2020

IL SINDACO

Oggetto: Misure igienico-sanitarie e di contenimento finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19 nelle attività commerciali.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020, pubblicato in GU n.59 del 8-3-2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. de 9.03.2020, pubblicato in GU n.62 del 10-03-2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale estende sull'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art.1 del D.P.C.M. dell'8.03.2019;

Visto il D.P.C.M. de 11.03.2020, pubblicato in GU n.64 dell'11-03-2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamate le misure igienico-sanitarie e di contenimento finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19, che devono essere osservate dagli addetti alla vendita delle attività commerciali per le quali è autorizzata l'apertura;

Viste le ordinanze del Presidente della Campania n.7 del 6.03.2020, n.8 dell' 8.03.2020, n.10 del 10.03.2020, n.11 del 10.03.2020, n. 15 del 13.03.2020;

Considerato che a causa del progressivo evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si rende necessario ed inevitabile raccomandare ulteriori misure igienico-sanitarie e di contenimento finalizzate a prevenire la diffusione del virus;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

RACCOMANDA

agli addetti alla vendita nelle attività commerciali di:

- a) **non inumidire le dita con la saliva prima di manipolare la carta od altri supporti destinati al contatto diretto (confezionamento ecc...) con alimenti e affini;**
- b) **Utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, mascherine, ecc...);**
- c) **Per gli addetti alla vendita di generi alimentari, qualora non sia possibile individuare personale per la sola cassa, evitare di toccare le banconote e/o le monete con le mani e di non utilizzare gli stessi guanti per la preparazione o consegna dei prodotti e il maneggio del contante;**
- d) **Di lavarsi spesso le mani, per almeno venti secondi, con acqua e sapone o con un disinfettante a base di alcol;**

- e) **Disinfettare con frequenza le superfici del banco di vendita;**
- f) **Consentire solo l'accesso contingentato nei locali di vendita, garantendo comunque l'osservanza della la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;**
- g) **Evitare il formarsi di assembramenti negli spazi antistanti i locali di vendita;**
- h) **Non permettere l'accesso nei locali di vendita e il maneggio dei prodotti a clienti privi di dispositivi di protezione individuale (guanti monouso e mascherine);**
- i) **Nei reparti frutta e verdura, far utilizzare guanti monouso (usa e getta) agli addetti alla vendita e ai clienti;**
- j) **Adottare le altre misure di cautela prescritte dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL.**

Al fine di assicurare il rispetto e l'esatta esecuzione delle suddette misure, saranno predisposti monitoraggi e controlli da parte degli organi preposti, forze dell'ordine e polizia municipale.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SANITARIE

F.TO dott. Nicola Iuzzolino

IL SINDACO

F. TO dott. Nicola Padula